



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI**

Segreteria Affari Generali e Personale
Tel. 070/6022223/2224
pg.cagliari@giustizia.it
prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. n. 235-U
Circolare n. 1-2019

Cagliari, 10 gennaio 2019

AL SIG. AVVOCATO GENERALE
presso la Sezione distaccata di Corte di Appello di
SASSARI

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
presso i Tribunali di CAGLIARI
SASSARI
NUORO
ORISTANO
TEMPIO PAUSANIA
LANUSEI

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
presso i Tribunali per i Minorenni di CAGLIARI
SASSARI

OGGETTO: Monitoraggi da proseguire e modalità invio dati (la presente circolare abolisce e sostituisce la precedente circolare prot. n. m-dg DAG 13/01/06 4165).

Trasmetto la nota della Dipartimento per gli Affari di Giustizia penale n. 162282 del 07 gennaio 2019, avente identico oggetto, per gli adempimenti con la medesima richiesti.

IL PROCURATORE GENERALE
Francesca Nanni

Prot. n. 163.E
del 09/01/19



1-9019 Reg. Circolari

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel 06/6885.2338 - fax 06/6889.7415

Ufficio I (uffl.dgpenale.dag@giustiziacert.it)

Reperto Dati statistici e monitoraggio (monitoraggio.dgpenale.dag@giustizia.it)

Pos. 028.004.006-57 / 2014

Prot. N.m_dg.DAG.01/12/2014.162282.U

Ai Signori Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
Loro sedi

Oggetto: Monitoraggi da proseguire e modalità invio dati (la presente circolare abolisce e sostituisce la precedente circolare prot. N. m-dg. DAG. 13/01/06. 4165)

Con la presente circolare, che abolisce e sostituisce la precedente avente prot. N. m-dg. DAG. 13/01/06. 4165, si comunica alle SS.LL. l'elenco dei monitoraggi da proseguire e le modalità di invio dei relativi dati.

(SITUAZIONE AL MARZO 2018: con modifiche varie inserite 'a mano')

MONITORAGGI E SCADENZE

NOTA: monitoraggi "vecchi" – "recenti" - "sospesi"

- 1) Aborto (Interruzione gravidanza)** (annuale; entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati)
 - 2) Tossicodipendenze** (semestrale; entro i 2 mesi successivi al semestre cui si riferiscono i dati)
 - 3) Vittime di reato** (annuale; entro i 3 mesi dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati)
 - 4) Mafia** (annuale; entro i 3 mesi successivi all'anno cui si riferiscono i dati)
 - 5) Reati ambientali** (annuale; entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati)
 - 6) OCSE** (annuale; entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati)
- **Terrorismo** (monitoraggio temporaneamente sospeso)
 - **Riciclaggio e finanziamento del terrorismo** (monitoraggio temporaneamente sospeso)
 - **Immigrazione ed asilo** (monitoraggio sospeso)

Per ciò che riguarda le circolari, i prospetti e le Procure competenti per i singoli monitoraggi citati, si rimanda alle apposite documentazioni di ciascun monitoraggio.

V. In Cagliari, addì 10 GEN 2019

IL PROCURATORE GENERALE

Francesca Nanni



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel 06/6885.2338 e 6885.2862

Ufficio I (uff1.dgpenale.dag@giustiziacert.it)

Reparto Dati statistici e monitoraggio (monitoraggio.dgpenale.dag@giustizia.it)



m_dg.DAG.11/12/2018.0247911.U

Ai Signori **Procuratori Generali**
presso le Corti di Appello
Loro Sedi

Oggetto: Relazione al Parlamento sull'attuazione e sugli effetti della **Legge n. 194/78**: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" - Anno 2018 : **prospetto aggiornato e comunicazione nuova e-mail**

Anche per l'anno 2018 si rende necessario acquisire i dati per la stesura della Relazione annuale che il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 194/78.

Il prospetto di rilevazione relativo ai procedimenti penali per violazioni della Legge n. 194/78, che si allega ad ogni buon fine alla presente nota, è **stato aggiornato nei riferimenti normativi** in seguito all'emanazione del D.L.vo 1° marzo 2018, n. 21, che, mediante l'art. 2 - comma 1 - lett. e, ha trasferito, a decorrere dal 06/04/18, gli artt. 17 e 18 della L. 194/78 all'interno del codice penale (artt. 593 bis e 593 ter c.p.).

Come per gli anni precedenti, il prospetto dovrà essere compilato **dalle sole Procure ordinarie** (le Procure per i minorenni restano sempre escluse dal monitoraggio).

Poiché, ai sensi dell'art. 16 della Legge, il Ministro deve presentare la Relazione annuale al Parlamento entro il mese di febbraio, si pregano le SS.LL. di voler consentire alle Procure ordinarie di poter effettuare l'invio del prospetto in modo diretto allo scrivente Ministero (valutando eventualmente se avere notizia o meno dell'avvenuto adempimento), evitando quindi l'inoltro per via gerarchica, e raccomandando al contempo alle stesse Procure di effettuare la trasmissione possibilmente entro il **15 gennaio 2019**.

Relativamente alle modalità di invio del prospetto, si raccomanda di voler utilizzare, come sempre, **esclusivamente il canale della posta elettronica ordinaria** (l'invio deve essere effettuato al seguente nuovo indirizzo: monitoraggio.dgpenale.dag@giustizia.it), come disposto dall'art. 47 D.Lvo 82/2005 (Codice amministrazione digitale).

Al citato nuovo indirizzo di posta elettronica ordinaria, già attivo, dovranno essere altresì inviati i dati di tutti gli altri monitoraggi dello scrivente Ufficio (in luogo quindi del vecchio indirizzo: biblioteca.aapp.min@giustizia.it).

Qualora il *prospetto risulti negativo*, si potrà darne direttamente notizia nel messaggio di posta elettronica, senza necessità di allegare il prospetto.

Si pregano pertanto le SS.LL. di voler cortesemente dare le opportune disposizioni affinché la presente nota, unitamente al prospetto di rilevazione aggiornato, sia trasmessa alle Procure ordinarie del proprio distretto.

Cordialmente,

IL DIRETTORE GENERALE
(Donatella Donati)



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel 06\6885.2338 - fax 06\6889.2803 e 06/6889.7415

Ufficio I

Pos. 131 – 11 – 142 (1) / 2005
Rep. Dati statistici e monitoraggio
Prot. N. m-dg.DAG. 13/1/06. 4195
(3883 Rep. Mon.)

Roma, 13/1/06

Ai Signori **Procuratori Generali**
presso le Corti di Appello e loro sez. dist.

Oggetto. Mafia (art. 51 co. 3 bis c.p.p.) e Terrorismo (art. 51 co. 3 quater c.p.p.): modifiche ai prospetti di rilevazione e versione 1.1 del software MTProc (cadenza annuale; la presente circolare riunisce e sostituisce le circolari prot. n° 1158 del 13/5/05 e prot. n° m-dg.DAG.26/9/05.17431.U del 26/9/05)

Si comunica che i prospetti di rilevazione dei due monitoraggi in oggetto hanno subito alcune modifiche (ad es. il termine dell'invio dei dati è ora **entro i 2 mesi successivi all'anno** cui si riferiscono i dati e si devono considerare anche i procedimenti nati da stralcio tenendo presente l'avvertenza riportata nel prospetto) e devono essere utilizzati sia per trasmettere i dati dell'anno 2005 (e degli anni successivi), sia eventualmente i dati dell'anno 2004 (per evitare disguidi, si consiglia di eliminare i precedenti prospetti).

I due prospetti di rilevazione così modificati, che si allegano alla presente circolare, devono essere entrambi compilati da parte delle **26 Procure Distrettuali** e delle **29 Procure per i minorenni**.

Contestualmente, si comunica che è stata rilasciata nell'area "Software Ufficiale \ Programmi Integrativi del Sistema Re.Ge" della rete Intranet SIA la **versione 1.1 del software MTProc**. L'aggiornamento del software riguarda comunque solo i criteri con cui vengono estratti i dati della mafia dai registri delle D.D.A. (la versione 1.1, al contrario della precedente versione 1.0, considera tutti i procedimenti trattati dalla D.D.A. e non più solo quelli in cui figurano solamente i delitti e le leggi speciali indicati in grassetto nei prospetti). A questo proposito, si invitano cortesemente le D.D.A. *a ritrasmettere nuovamente i dati relativi all'anno 2004 nel caso in cui vi fossero differenze significative con quelli già inviati con la precedente versione del software.*

Il software MTProc consente, in linea generale, di produrre correttamente i dati richiesti dai prospetti di rilevazione dei due monitoraggi e garantisce al contempo una maggiore qualità e velocità

del dato rilevato rispetto alle estrazioni manuali, nonché la necessaria univocità dei criteri di estrazione (a questo proposito si pregano i Signori Procuratori presso i Tribunali di voler dare le opportune disposizioni affinché gli addetti alle statistiche in servizio presso i propri uffici possano usufruire di tale mezzo).

Si allega alla presente circolare anche il *documento sui criteri di estrazione dei dati* (anch'esso opportunamente modificato), redatto appositamente dalla scrivente Direzione Generale per la corretta realizzazione del citato software e contenente dettagliate istruzioni sui dati richiesti, insieme ad un breve panorama dei due monitoraggi.

Per ciò che riguarda le modalità di invio dei dati (*in particolare si raccomanda l'invio via e-mail da usare possibilmente in via esclusiva*), si rimanda alla relativa circolare reperibile, insieme a tutte le circolari e prospetti di rilevazione predisposti dallo scrivente Ufficio, alla pagina Internet: http://www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dag/organigramma.htm
Da questa pagina si può accedere anche ai dati recenti e pregressi di tutti i monitoraggi e, in particolare, alle Relazioni al Parlamento relative a quei monitoraggi per i quali sono previste.

Si pregano pertanto le SS.LL. di voler dare le opportune disposizioni per la trasmissione della presente **circolare, dei due prospetti di rilevazione e del documento sui criteri di estrazione** allegati alle 26 Procure Distrettuali e alle 29 Procure per i minorenni.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

PER IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Floretta Rolleri



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel 06/6885.2338 - fax 06/6889.2803 e 6889.7415

Ufficio I – Reparto Monitoraggio

Pos. 131 - 11 - 142 (1) / 2005
Rep. Dati statistici e monitoraggio
Prot. N. ///

Roma, 21/11/06

CRITERI PER L'ESTRAZIONE DEI DATI RICHIESTI DAI NUOVI PROSPETTI DELLA MAFIA (art. 51 comma 3 bis c.p.p.) e DEL TERRORISMO (art. 51 comma 3 quater c.p.p.)

(per quanto non qui specificato, si rimanda alle avvertenze riportate nei prospetti)

INDICE

1) Introduzione	1
2) Criteri di estrazione: concetti di base	2
3) Uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni	4
4) Procedimenti sopravvenuti, pendenti e definiti: definizioni	4
5) Momenti di estrazione e termine per l'invio dei dati	5
6) Criteri di estrazione: eventuali problemi pratici	5
7) Relazioni con i dati estratti dalla Direzione Generale di Statistica del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Personale e dei Servizi	6

1) Introduzione

Le due indagini conoscitive sui “procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso” e sui “procedimenti penali per delitti commessi per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico” fanno parte del Piano Statistico Nazionale e sono iniziate nel 1985, in osservanza di una circolare del Direttore Generale degli Affari Penali, con l'obiettivo di procedere ad una ricognizione globale dei procedimenti penali relativi a queste due particolari materie.

Oltre che per scopi conoscitivi di tipo generale, i dati di queste due indagini servono anche per la corretta ripartizione fra gli uffici giudiziari del compenso per lavoro straordinario per lo svolgimento dei *procedimenti penali di particolare rilevanza*, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 320/87 (convertito nella L. 401/87), per l'individuazione delle *sedi disaggiate* ai sensi dell'art. 1,

comma 2, lett.b, della L. 133/98, per soddisfare alcune richieste che pervengono da altri uffici del sistema giustizia (Dir. Gen. di Statistica del D.O.G., Direzione Nazionale Antimafia, Corti di Appello,...) e da organismi anche internazionali (O.N.U. e altri), nonché da alcuni privati.

I nuovi prospetti di rilevazione, da compilarsi con i dati dell'anno 2004 compreso e seguenti (cadenza annuale per entrambe le rilevazioni), sono 4 in tutto, 2 per la mafia e 2 per il terrorismo (2 per gli uffici requirenti e 2 per gli uffici giudicanti) e richiedono informazioni relativamente ai procedimenti sopravvenuti contro noti e ignoti nell'anno in esame (solo per gli uffici requirenti), pendenti al 31/12 dell'anno (sia per gli uffici requirenti che giudicanti) e definiti nell'anno (solo per gli uffici giudicanti).

2) Criteri di estrazione: concetti di base

MAFIA

I procedimenti da considerare sono quelli indicati dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p. (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale), ossia

ART. 51 COMMA 3 BIS C.P.P.:

“ Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416 bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.

Il comma 3 bis dell'art. 51 indica quali sono i procedimenti classificabili nella **tipologia mafiosa**. Se un tempo questo concetto era limitato ai procedimenti penali in cui figurava solo l'art. 416 bis c.p. (“associazione di tipo mafioso”), ossia solo ai reati in cui erano coinvolte persone appartenenti alle cupole mafiose (camorristiche e come localmente denominate), con il D.L.367/91 (e poi con le Leggi 92/01 e 228/03) esso viene esteso anche a tutte quelle attività svolte in modo peculiare dalle organizzazioni mafiose (quindi sia da persone di spicco che da persone più o meno vicine alla cupola).

Pertanto in esso rientrano quei procedimenti in cui compaiono, oltre ai delitti specificatamente indicati dal comma 3 bis, anche quei delitti comuni e non comuni commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o commessi per agevolare le attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416 bis c.p.

I procedimenti da considerare dovrebbero essere quindi tutti quelli in cui compare (per una o più persone del procedimento) **uno dei delitti specificatamente indicati dall'art. 51 comma 3 bis** (corrispondenti a quelli in grassetto del prospetto) ed anche quelli in cui compare **un qualsiasi delitto previsto dalla Legge italiana commesso “avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”**. Questa ultima categoria di procedimenti è di non sempre facile determinazione; in genere, comunque, tali delitti, comuni e non comuni, vengono associati a particolari Leggi di contrasto alla mafia (ad es. il D.L. 152/91; per maggiori dettagli si veda anche il paragrafo 6 “Criteri di estrazione: eventuali problemi pratici”).

Nell'ambito dei procedimenti di tipo mafioso possono comparire anche delitti eventualmente connessi a quelli sopra indicati; alcuni di questi delitti eventualmente connessi

(tra quelli ritenuti più importanti) sono riportati nel prospetto e per essi si deve indicare il numero delle persone cui sono contestati.

Quanto sopra detto non esclude, a proposito di quei delitti “commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis ovvero...” (che possono anche non figurare da nessuna parte nel prospetto), che lo stesso prospetto abbia, al limite, un certo numero di procedimenti e di persone, ma che le caselle dei delitti rimangano tutte vuote (perché mancano appunto le relative colonne).

Si deve prestare attenzione a non considerare più di una volta quei procedimenti in cui compaiano due o più delitti fra quelli specificatamente indicati dall’art. 51 comma 3 bis (ossia quelli in grassetto del prospetto); analoga avvertenza vale per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis.

TERRORISMO

I procedimenti da considerare sono quelli indicati dall’art. 51 comma 3 quater c.p.p. (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale), ossia

ART. 51 COMMA 3 QUATER C.P.P.:

“ Quando si tratta di procedimenti per i *delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo* le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3 ter.”

Questo comma, al contrario del 3 bis, non indica in modo preciso quali siano i procedimenti classificabili nella **tipologia del terrorismo**.

Nel prospetto sono perciò indicati in grassetto quei delitti, scelti dal codice penale, relativi a tutte quelle attività penalmente illecite che appaiono essere svolte in modo peculiare dalle organizzazioni terroristiche nazionali ed internazionali. Recentemente sono state emanate nuove norme di contrasto al terrorismo, anche internazionale, quali ad esempio il D.L.374/01 (convertito con modifiche nella L.438/01) e la L.34/03, che hanno modificato alcune fattispecie di reato in vigore e ne hanno introdotto di nuove (l’art. 270 ter: “assistenza agli associati” e 280 bis: “atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi”). Analogamente esse hanno modificato ed introdotto anche alcune norme del codice di procedura penale (tra le quali anche lo stesso comma 3 quater dell’art. 51).

I procedimenti da considerare dovrebbero essere quindi tutti quelli in cui compare (per una o più persone del procedimento) **uno dei delitti riportati in grassetto del prospetto** ed anche quelli in cui compare **un qualsiasi delitto previsto dalla Legge italiana commesso al fine di agevolare le attività terroristiche nazionali o internazionali**. Questa ultima categoria di procedimenti è di non sempre facile determinazione; in genere, comunque, tali delitti, comuni e non comuni, vengono associati a particolari Leggi di contrasto al terrorismo (ad es. la L. 304/82; per maggiori dettagli si veda anche il paragrafo 6 “Criteri di estrazione: eventuali problemi pratici”).

Nell’ambito dei procedimenti di terrorismo possono comparire anche delitti eventualmente connessi a quelli sopra indicati; alcuni di questi delitti eventualmente connessi (tra quelli ritenuti più importanti) sono riportati nel prospetto e per essi si deve indicare il numero delle persone cui sono contestati.

Quanto sopra detto non esclude, a proposito di quei delitti commessi al fine di agevolare le attività terroristiche nazionali o internazionali (che possono anche non figurare da nessuna parte nel prospetto), che lo stesso prospetto abbia, al limite, un certo numero di procedimenti e di persone, ma che le caselle dei delitti rimangano tutte vuote (perché mancano le relative colonne).

Si deve prestare attenzione a non considerare più di una volta quei procedimenti in cui compaiano due o più delitti fra quelli riportati in grassetto del prospetto; analoga avvertenza vale per i delitti commessi al fine di agevolare le attività terroristiche nazionali o internazionali.

3) Uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni

Gli uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni sono i seguenti:

Uffici requirenti:

- PROCURE DISTRETTUALI
- PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI

Uffici giudicanti (per i maggiorenni):

- solo gli UFFICI GIP/GUP PRESSO I TRIBUNALI CAPOLUOGO DI DISTRETTO
- tutti i TRIBUNALI (restano escluse le sezioni distaccate di Tribunale)
- CORTI DI ASSISE
- CORTI DI APPELLO: SEZIONI PENALI DIBATTIMENTALI
- CORTI DI ASSISE DI APPELLO

Uffici giudicanti (per i minorenni):

- UFFICI GIP E UFFICI GUP PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI
- TRIBUNALI PER I MINORENNI
- CORTI DI APPELLO: SEZIONI PER I MINORENNI

4) Procedimenti sopravvenuti, pendenti e definiti: definizioni

I 4 prospetti, 2 per la mafia e 2 per il terrorismo (2 per gli uffici requirenti e 2 per gli uffici giudicanti) richiedono informazioni relativamente ai procedimenti sopravvenuti contro noti e ignoti nell'anno in esame (solo per gli uffici requirenti), pendenti al 31/12 dell'anno (sia per gli uffici requirenti che giudicanti) e definiti nell'anno (solo per gli uffici giudicanti).

La definizione dei **procedimenti sopravvenuti (o 'iscritti') contro noti e ignoti nell'anno in esame presso gli uffici requirenti** è identica a quella utilizzata dalla Direzione Generale di Statistica del D.O.G.. Essi sono i procedimenti iscritti nell'anno a registro dall'ufficio ed, in particolare:

a) sono da considerare sopravvenuti anche quei procedimenti che, già considerati definiti dal PM nello stesso anno in esame o in anni precedenti, gli siano poi restituiti dal GIP o dal dibattimento, anche se conservano lo stesso numero di registro (non sono da considerare restituiti dal GIP i fascicoli che erano stati inviati dal PM con richiesta di provvedimento interlocutorio);

- b) sono da considerare sopravvenuti anche i procedimenti nati per stralcio, con l'avvertenza però di non considerare nel procedimento di origine le persone rese 'inattive' dal Re.Ge. a seguito dello stralcio, per non conteggiare più volte una stessa persona;
- c) non sono da considerare sopravvenuti i procedimenti che, nel corso dell'anno in esame, migrano dalle vecchie versioni di Re.Ge. a quella più recente, conservando il numero di registro originario.

La definizione dei **procedimenti pendenti contro noti e ignoti al 31/12 dell'anno in esame presso gli uffici requirenti** è identica a quella utilizzata dalla Direzione Generale di Statistica del D.O.G.. Essi sono i procedimenti non ancora definiti dal PM al 31/12 dell'anno, ossia tutti quei procedimenti per i quali il PM non abbia ancora effettuato una richiesta di tipo definitorio (rich. arch., rich. rinv. a giud....) o non abbia deciso altra disposizione definitoria (incompetenza, riunione, passaggio ad altro modello).

La definizione dei **procedimenti pendenti contro noti al 31/12 dell'anno in esame presso gli uffici giudicanti** è simile a quella utilizzata dalla Direzione Generale di Statistica del D.O.G.. Essi sono i procedimenti relativamente ai quali non è stato emesso ancora nessun provvedimento definitorio (decreto di archiviazione, decreto che dispone il giudizio, sentenza, riunione, incompetenza...) da parte del giudice.

Questa definizione è in parte diversa da quella della Direzione Generale di Statistica, che ad esempio considera come pendenti (anziché appunto come definiti) anche i procedimenti relativamente ai quali è stata emessa sentenza, ma la stessa sentenza non sia stata ancora depositata in cancelleria.

Per ciò che riguarda l'Ufficio GIP e GUP (sia per i maggiorenni che per i minorenni), esso dovrà considerare solo i procedimenti pendenti contro noti che siano pervenuti dal PM con richieste definitorie (rich. arch., rich. rinv. a giud.,...).

Per ciò che riguarda i **procedimenti definiti nell'anno in esame presso gli uffici giudicanti**, si devono considerare solo i procedimenti definiti con le 3 tipologie di provvedimento indicate nel prospetto (decreto di archiviazione, assoluzione e condanna), **la cui data di emissione ricada nell'anno in esame** (ad es. per le sentenze si deve considerare la data della lettura del dispositivo, non la data del deposito).

Nella casella dell'assoluzione si devono conteggiare anche le persone destinatarie di provvedimenti di 'natura assolutoria' (ad es. sentenze di non luogo a procedere, di non doversi procedere, ex art. 129 c.p.p., altri tipi di proscioglimenti ...). Ai fini della ricerca si segnalano, in particolare, i provvedimenti emessi ex artt. 129 - 425 - 469 - 529 - 530 - 531 c.p.p.

Nella casella della condanna si devono conteggiare le persone destinatarie di provvedimenti di condanna, includendo anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5) Momenti di estrazione e termine per l'invio dei dati

Il momento ideale per effettuare l'estrazione dei dati dai registri informatizzati degli uffici dovrebbe essere il giorno del nuovo anno che sia il più vicino possibile al 31 Dicembre dell'anno cui si riferiscono i dati (specialmente per le pendenze).

In linea pratica, tuttavia, poiché materialmente lo scarico delle informazioni viene effettuato dagli uffici con un certo ritardo, il momento per l'estrazione potrebbe essere quello in

corrispondenza del quale l'ufficio ha effettuato in modo più o meno completo il suddetto scarico, fermo rimanendo, comunque, che l'invio dei dati al Ministero (diretto o per via gerarchica) deve essere possibilmente eseguito entro i **2 mesi successivi all'anno cui si riferiscono i dati.**

6) Criteri di estrazione: eventuali problemi pratici

Fermo rimanendo quanto esposto nel paragrafo 2 (Criteri di estrazione: concetti di base), si possono tuttavia presentare alcune difficoltà di ordine pratico nell'individuare quei procedimenti in cui compaia un qualsiasi delitto previsto dalla Legge italiana commesso "avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" (per la mafia) o al fine di agevolare le attività terroristiche nazionali o internazionali (per il terrorismo), ossia nel considerare quei procedimenti in cui non vi sia uno dei delitti riportati in grassetto nei prospetti.

In generale, uno dei modi per effettuare la ricerca, potrebbe essere quello di considerare quei procedimenti in cui compaiano **delitti comuni e non comuni che siano associati a particolari Leggi di contrasto alla mafia e al terrorismo.**

A tale proposito, si fornisce qui di seguito una breve lista di alcune di queste Leggi (per il terrorismo sono indicati tra parentesi gli articoli della Legge in esame che in genere interessano):

MAFIA

- D.L. 152/91 "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa" (conv. in L. 203/91)

TERRORISMO

- L. 152/75 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" (art. 18)

- D.L. 625/79 "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" (conv. in L. 15/80) (art. 1)

- L. 304/82 "Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale" (artt. 1-2-3-5)

- L. 34/87 "Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo" (artt. 1-2-3-5)

- L. 55/90 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" (art. 26)

Gli uffici giudicanti per i maggiorenni potrebbero ad esempio considerare direttamente quei procedimenti che siano contrassegnati come provenienti dalla Procura Distrettuale del proprio distretto (si dovrebbe comunque operare la distinzione tra procedimenti di cui all'art. 51 comma 3 bis e procedimenti di cui all'art. 51 comma 3 quater).

Queste difficoltà potrebbero comunque verificarsi per tutti gli uffici (sia requirenti che giudicanti), motivo per il quale, dopo aver provato possibili ragionevoli soluzioni (tra cui quelle sopra esposte), viene data infine anche la possibilità di **limitare eventualmente la compilazione dei prospetti ai procedimenti in cui compaiano solo i delitti in grassetto.**

Anche per i procedimenti in cui compaiono i delitti in grassetto potrebbero verificarsi estrazioni non completamente esatte, soprattutto in quanto la qualificazione giuridica del fatto non sempre viene digitata nel registro informatizzato in modo uniforme da tutti gli uffici giudiziari, per cui il software di estrazione potrebbe produrre conseguentemente dati incompleti.

Per questo motivo gli uffici sono inviati a digitare tale informazione nel modo più completo possibile.

Le procure e gli uffici giudicanti per i minorenni, cui l'art. 51 comma 3 bis e comma 3 quater si applica solo di riflesso, potranno appunto limitare la compilazione dei prospetti ai procedimenti in cui compaiano solo i delitti in grassetto, anch'essi dopo aver comunque provato la soluzione delle Leggi di contrasto.

7) Relazioni con i dati estratti dalla Direzione Generale di Statistica del D.O.G.

La Direzione Generale di Statistica effettua, tramite il modello di rilevazione "M313PU", alcune rilevazioni di dati presso le Procure ed in modo particolare, per ciò che qui interessa, presso le D.D.A. (Direzioni Distrettuali Antimafia) che costituiscono sezioni specializzate delle Procure Distrettuali per i procedimenti di cui all'art. 51 comma 3 bis (mafia).

Si pongono pertanto alcuni problemi di coerenza numerica tra i dati rilevati tramite il modello M313PU e il prospetto della mafia della Direzione Generale della Giustizia penale relativo alle D.D.A..

Tale coerenza riguarda comunque solo il numero di procedimenti (contro noti e ignoti) sopravvenuti e pendenti presso le D.D.A., non ponendosi per altro tipo di dato delle stesse D.D.A. o per i dati riguardanti gli altri uffici di cui al paragrafo 3 (Uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni).

Dovrebbero infatti risultare, per ogni singola D.D.A., le seguenti 4 uguaglianze (per i codici si veda il modello M313PU; per le definizioni si vedano il paragrafo 4 "Procedimenti sopravvenuti, pendenti e definiti: definizioni" e le istruzioni del M313PU):

relativamente ai procedimenti contro noti (Mod. 21):

a) [Somma dei procedimenti sopravvenuti contro noti nei 4 trimestri dell'anno in esame (COD 2G)] = [Procedimenti sopravvenuti contro noti nell'anno della mafia];

b) [Procedimenti pendenti contro noti alla fine del 4° trimestre dell'anno in esame (COD 4G)] = [Procedimenti pendenti contro noti al 31/12 dell'anno della mafia]

relativamente ai procedimenti contro ignoti (Mod. 44):

c) [Somma dei procedimenti sopravvenuti contro ignoti nei 4 trimestri dell'anno in esame (COD 2H)] = [Procedimenti sopravvenuti contro ignoti nell'anno della mafia]

d) [Procedimenti pendenti contro ignoti alla fine del 4° trimestre dell'anno in esame (COD 4H)] = [Procedimenti pendenti contro ignoti al 31/12 dell'anno della mafia]

Considerato comunque che le basi dati informatiche delle D.D.A. possono variare a seconda del momento in cui si esegue l'estrazione dei dati, le 4 uguaglianze valgono in ogni caso in linea teorica potendosi sempre presentare alcune differenze.

PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO (ART. 51 COMMA 3 BIS C.P.P.)

(da compilare ed inviare entro i 2 mesi successivi all'anno cui si riferiscono i dati)

PROCURA (SOLO DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA E PROCURE MINORENNI):
 DATI RELATIVI ALL'ANNO:

SOPRAVVENUTI NELL'ANNO

PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI CONTRO NOTI

Numero procedimenti sopravvenuti contro noti (1)	Numero persone nei procedimenti sopravvenuti contro noti (2)	Delitti specificatamente indicati dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p.											Altri delitti eventualmente commessi					
		416, 6° comma c.p.	416 BIS c.p.	600 c.p.	601 c.p.	602 c.p.	630 c.p.	art. 74 DPR n° 309/90	art. 291 quater DPR n° 43/73	416 c.p.	422 c.p.	575 c.p.	624 e/o 624 bis c.p.	628 c.p.	629 c.p.	644 c.p.	648 BIS c.p.	Legge Armi (4)

(1) = considerare tutti i procedimenti in cui siano contestati i delitti di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p. (se si hanno difficoltà con la categoria di cui alla NOTA 1, limitare la ricerca ai soli stessi articoli); si dovranno considerare quei proc. in cui compaiono, ad esempio, le seguenti leggi di contrasto alla mafia: L.575/65 - L.55/90 (escluso l'art.26) - D.L.152/91 (L. 203/91) - D. NOTA 2 (solo per i sopravvenuti contro noti);

- a) sono da considerare sopravvenuti anche quei procedimenti che, già considerati definiti dal PM nello stesso anno in esame o in anni precedenti, gli siano poi restituiti dal GIP o dal dibattimento se conservano lo stesso numero di registro (non sono da considerare restituiti dal GIP i procedimenti che erano stati inviati dal PM con richiesta di provvedimento interlocutorio);
- b) sono da considerare sopravvenuti anche i procedimenti nati per stacco, con l'avvenuta però di non considerare nel procedimento di origine le persone rese 'inattive' dal Re.Ge. a segg. per non conteggiare più volte una stessa persona;
- c) non sono da considerare sopravvenuti i procedimenti che, nel corso dell'anno in esame, migrano dalle vecchie versioni di Re.Ge. a quella più recente, conservando il numero di registro (2) = includere nel conteggio tutte le persone dei procedimenti considerati (anche quelle a cui, nell'ambito del procedimento considerato, vengono contestati reati qualsiasi); resta con l'avvenuta della NOTA 2 punto b).
- (3) = indicare il numero di persone cui è contestato il delitto in questione (se il reato non figura tra quelli della tabella, non è necessario indicarlo).
- (4) = ai fini della ricerca si segnalano, in particolare, le seguenti leggi: L.895/67, L.497/74, L.110/75, L.36/90

PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI CONTRO IGNOTI

Numero proced. sopravvenuti contro ignoti (1)

PENDENTI (*) AL 31/12 DELL'ANNO

PROCEDIMENTI PENDENTI CONTRO NOTI

Numero procedimenti pendenti contro noti (1)	Numero persone nei procedimenti pendenti contro noti (2)	Delitti specificatamente indicati dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p.											Altri delitti eventualmente commessi					
		416, 6° comma c.p.	416 BIS c.p.	600 c.p.	601 c.p.	602 c.p.	630 c.p.	art. 74 DPR n° 309/90	art. 291 quater DPR n° 43/73	416 c.p.	422 c.p.	575 c.p.	624 e/o 624 bis c.p.	628 c.p.	629 c.p.	644 c.p.	648 BIS c.p.	Legge Armi (4)

(*) = sono da considerarsi pendenti tutti quei procedimenti per i quali il PM non abbia ancora effettuato una richiesta di tipo definitorio (rich. arch., rich. rinw. a giud....) o non abbia deciso altra disposizione definitiva (incompetenza, rinuncia, passaggio ad altro modello).

PROCEDIMENTI PENDENTI CONTRO IGNOTI

Numero proced. pendenti contro ignoti (1)

APPORRE SUL PRESENTE PROSPETTO IL TIMBRO ED UN TELEFONO DELL'UFFICIO COMPILATORE.



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel 06/6885.2295 e .2338 - fax 06/6889.7415

Ufficio I (uffl.dgpenale.dag@giustiziacert.it)

Reparto Dati statistici e monitoraggio (biblioteca.aapp.min@giustizia.it)



Alle Segreterie delle Corti di Appello
Loro Sedi

Alle Segreterie delle Procure Generali
Loro Sedi

Oggetto: OCSE – Gruppo di lavoro sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali – Richiesta informazioni e trasmissione atti relativi all'anno 2017 e anni successivi (la presente nota sostituisce integralmente la precedente nota m_dg.DAG.01/02/2012.13409.U)

Si fa seguito alla nostra precedente nota protocollo m_dg.DAG.01/02/2012.13409.U relativa al monitoraggio in oggetto, che la presente nota sostituisce integralmente.

Come noto lo scrivente Ministero partecipa al Gruppo di lavoro sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ed è, in tale quadro, chiamato a fornire regolari e periodiche informazioni in merito ai procedimenti penali per crimini di corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis del codice penale (e connessa responsabilità degli Enti ex art. 25 comma 4 del D.L.vo 231/2001).

Al fine di raccogliere i dati in oggetto è stato redatto un **nuovo prospetto in formato word**, simile al precedente, che si allega alla presente nota e che **dovrà essere compilato in ogni sua parte dagli Uffici competenti per ciascun procedimento monitorato, con i dati aggiornati al 31 dicembre 2017. Al fine di consentire a questo Ufficio la collazione dei dati e il successivo inoltro all'OCSE entro il termine fissato, i prospetti così completati dovranno essere trasmessi con la massima cortese urgenza, e comunque entro il 10 aprile c.a. Per una più rapida ricognizione dei dati, si prega inoltre di dar comunicazione anche dell'eventuale assenza di procedimenti da segnalare.**

A partire dal 2019, i prospetti dovranno essere trasmessi dagli Uffici competenti entro il 31 gennaio di ogni anno, compilati con i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si sarà inoltre grati agli Uffici di voler trasmettere, unitamente al citato prospetto, ogni documentazione utile in relazione ai procedimenti penali in oggetto, ed in particolare copia in

formato elettronico dei provvedimenti emessi, in special modo ove si tratti di provvedimenti che applichino sanzioni. Detta documentazione sarà utilizzata nel pieno rispetto del segreto di ufficio.

Si richiede infine a ciascun Ufficio di voler indicare un proprio funzionario referente, cui rivolgersi per eventuali richieste di chiarimenti.

Presso lo scrivente Ufficio si indicano fin d'ora i seguenti funzionari referenti:

- per chiarimenti inerenti la compilazione del prospetto: dott.ssa **Tiziana Barzanti** (tel. 06/6885.2295, tiziana.barzanti@giustizia.it);
- per questioni inerenti la trasmissione dei dati: dr. **Raffaele Rocchi** (tel 06/6885.2338, raffaele.rocchi@giustizia.it).

Relativamente alle modalità di invio del prospetto e dell'eventuale documentazione disponibile, si raccomanda, come di consueto, di voler utilizzare **esclusivamente il canale della posta elettronica ordinaria** (biblioteca.aapp.min@giustizia.it), come disposto dall'art. 47 D.Lvo 82/2005 (Codice amministrazione digitale).

Si precisa infine che gli Uffici interessati dal monitoraggio sono solo i seguenti:

Uffici requirenti: solo le Procure ordinarie (restano escluse quelle per i minorenni)

Uffici giudicanti: Uffici GIP/GUP, Tribunali dibattimento e sezioni penali delle Corti di Appello

Si richiede pertanto a codeste spettabili Segreterie di voler cortesemente dare le opportune disposizioni affinché la presente nota, unitamente al prospetto di rilevazione, venga trasmessa a tutti gli Uffici requirenti e giudicanti del proprio distretto sopra indicati.

Cordialmente,


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I
(Olympia Monaco)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGI

**RACCOLTA DATI SUI
 CASI DI CORRUZIONE INTERNAZIONALE PENDENTI E/O CONCLUSI
 (Art. 322 bis C.P. - D.L.vo 231/2001 art. 25 co. 4)**

AUTORITA' GIUDIZIARIA _____

DATI RELATIVI ALL'ANNO _____

(Compilare una scheda per ogni procedimento, anche in presenza di più procedimenti riferibili allo stesso caso)

Nome del caso (es. "ENI Algeria")				
n. R.G.N.R. e n. R. G. procedimento (indicare i due numeri)				
Soggetti sottoposti ad indagine, imputati o Enti responsabili (indicare il nominativo di ciascuna persona fisica/o la ragione sociale di ciascun ente)	Persone fisiche (Art. 322 bis c.p.)		Persone giuridiche (D. L.vo 231/01 art. 25 co. 4)	
Richieste del PM	Richiesta di rinvio a giudizio (indicare data e indagato/i interessato/i)	Richiesta di archiviazione (indicare data e indagato/i interessato/i)	Richiesta di proroga delle indagini (indicare data e indagato/i interessato/i)	Richiesta di misure cautelari personali o patrimoniali (indicare data, indagato/i interessato/i, e contenuto della misura richiesta)

Provvedimenti del Giudice	Numero del provvedimento e data di emissione (per le sentenze, specificare se e quando sono divenute definitive)	Indagato/ imputato interessato dal provvedimento	Tipologia (sentenza, ordinanza, decreto) e contenuto del provvedimento (archiviazione, rinvio a giudizio, assoluzione, condanna, misura cautelare, misura di sicurezza)	Sequestro/ Confisca (indicare il valore complessivo dei beni sequestrati/confiscati)
Eventuali altri reati contestati (specificare se vi sono altri reati contestati, oltre ai due principali monitorati)				
Eventuali condanne per altri reati, contestati nell'ambito del procedimento				
Note e commenti (inclusi complessità o impedimenti che hanno reso più difficile l'investigazione, l'istruzione o la decisione della causa)				

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGI

RACCOLTA DATI SUI
CASI DI CORRUZIONE INTERNAZIONALE PENDENTI E/O CONCLUSI
(Art. 322 bis C.P. - D.L.vo 231/2001 art. 25 co. 4)

AUTORITA' GIUDIZIARIA _____

DATI RELATIVI ALL'ANNO _____

(Compilare una scheda per ogni procedimento, anche in presenza di più procedimenti riferibili allo stesso caso)

Nome del caso (es. "ENI Algeria")				
n. R.G.N.R. e n. R. G. procedimento (indicare i due numeri)				
Soggetti sottoposti ad indagine, imputati o Enti responsabili (indicare il nominativo di ciascuna persona fisica/o la ragione sociale di ciascun ente)	Persone fisiche (Art. 322 bis c.p.)		Persone giuridiche (D. L.vo 231/01 art. 25 co. 4)	
Richieste del PM	Richiesta di rinvio a giudizio (indicare data e indagato/i interessato/i)	Richiesta di archiviazione (indicare data e indagato/i interessato/i)	Richiesta di proroga delle indagini (indicare data e indagato/i interessato/i)	Richiesta di misure cautelari personali o patrimoniali (indicare data, indagato/i interessato/i, e contenuto della misura richiesta)

Provvedimenti del Giudice	Numero del provvedimento e data di emissione (per le sentenze, specificare se e quando sono divenute definitive)	Indagato/ imputato interessato dal provvedimento	Tipologia (sentenza, ordinanza, decreto) e contenuto del provvedimento (archiviazione, rinvio a giudizio, assoluzione, condanna, misura cautelare, misura di sicurezza)	Sequestro/ Confisca (indicare il valore complessivo dei beni sequestrati/confiscati)
Eventuali altri reati contestati (specificare se vi sono altri reati contestati, oltre ai due principali monitorati)				
Eventuali condanne per altri reati, contestati nell'ambito del procedimento				
Note e commenti (inclusi complessità o impedimenti che hanno reso più difficile l'investigazione, l'istruzione o la decisione della causa)				



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Ns. riferimento
Pos. 030.001 - 1/2016

Prot.

Vs. riferimento

Ai Signori Presidenti di Corte di Appello - Loro sedi
Ai Signori Procuratori Generali della Repubblica - Loro sedi
p.c. Al Signor Presidente della Corte di Cassazione
p.c. Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

OGGETTO: monitoraggio in tema di reati ambientali a seguito delle novità normative introdotte con la Legge n. 68 / 2015 e la Legge n. 6 / 2014.

1. La Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", ha significativamente innovato il sistema di tutela penale dell'ambiente, introducendo nel codice penale un "Titolo VI-bis" specificamente dedicato ai "delitti contro l'ambiente".

Superando l'approccio della legislazione preesistente, quasi esclusivamente polarizzato su reati di pericolo astratto e perciò articolato in incriminazioni di natura prevalentemente contravvenzionale, la legge introduce due delitti con evento di danno, il delitto di inquinamento ambientale e quello di disastro ambientale, conferendo maggiore determinatezza a istanze di effettività della tutela penale finora soddisfatte dalla giurisprudenza attraverso l'adattamento di fattispecie (come il *disastro innominato*, previsto dall'art. 434, c.p. o il danneggiamento di cui all'art. 635 c.p.), orientate alla salvaguardia di

beni giuridici diversi e perciò incapaci di esaurire il rilievo e l'autonomia acquisita negli ultimi decenni dal bene ambiente.

La tipizzazione del disastro ambientale corrisponde del resto a un preciso monito, formulato dalla Consultar nel contesto di una decisione dedicata alla compatibilità del cd. Disastro innominato con il canone costituzionale di tassatività-determinatezza (Corte Cost. n. 327/2008).

Tra le ragioni ispiratrici dell'intervento deve poi annoverarsi il positivo impatto pratico delle due fattispecie delittuose specificamente dedicate alla materia negli ultimi anni: il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, introdotto nell'anno 2001 e oggi riprodotto nell'art. 260 del D. lgs. n. 152 del 2006; il delitto di "*Combustione illecita dei rifiuti*", introdotto nel D. lgs. n. 152 del 2006 dal d.l. n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, delitto in relazione al quale si è svolto, nell'anno appena trascorso, un monitoraggio concentrato sui circondari recentemente coinvolti in fenomeni emergenziali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Assurgono nella nuova legge alla dignità di delitto anche le fattispecie di *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (art. 452-*sexies*), che finora non trovava adeguata tutela penale, quando non si trattasse di materiale etichettabile come rifiuto; e quella di *Omessa bonifica* (art. 452-*terdecies*), con la quale si è voluto restituire effettività agli obblighi di bonifica previsti a carico dei responsabili dell'inquinamento o dei soggetti che vantano una posizione di controllo sulla fonte della contaminazione.

Apposite aggravanti stigmatizzano il disvalore "aggiuntivo" dei reati associativi (comuni e mafiosi) orientati alla commissione seriale dei delitti ambientali, e al controllo criminale dei mercati protetti della "*green economy*" ovvero finalizzati alla stabilizzazione di rapporti corruttivi con i pubblici agenti, incaricati delle procedure autorizzative e dei controlli amministrativi su questo settore (art. 452-*octies*); così come trova consacrazione specifica, in una fattispecie ricalcata sul modello dell'art. 586 c.p., il caso nel quale, alla compromissione delle matrici ambientali segue, "*quale conseguenza non voluta dal reo*", la morte o la lesione di uno o più soggetti (art. 452-*ter*).

A presidio dell'effettività del sistema di controllo è poi posta una fattispecie (art. 452-*septies*) diretta a incriminare le condotte impeditive e/o elusive della vigilanza, nei casi in cui queste non assurgano a già violazioni di maggiore gravità, quali la resistenza a pubblico ufficiale o delitti di falso.

Ma la strategia attuata dall'intervento normativo non si limita all'introduzione di nuove incriminazioni.

Mutuando l'esperienza maturata nel settore della lotta al crimine organizzato, l'intervento legislativo estende alle più gravi violazioni ambientali l'arsenale delle misure patrimoniali (confische obbligatorie, tradizionali e *allargate*; confisca per equivalente) e vincola l'uso delle risorse in tal modo acquisite alla finalità di bonifica e recupero dei territori contaminati e deturpati dal crimine (art. 452-*undecies* e novellazione dell'art. 12-*sexies* del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992).

L'incremento della capacità deterrente del sistema di tutela penale dell'ambiente è perseguito dalla legge anche includendo le nuove violazioni tra quelle che possono comportare talune pene accessorie, particolarmente mirate sulla dimensione criminologica del fenomeno (come l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) e tra quelle dalle quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti (laddove ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dal d. lgs. n. 231/2001).

Significativa sul piano strategico è anche la scelta di combinare con il potenziamento della dimensione repressiva, un sistema premiale che riconosce consistenti e graduati sconti di pena all'imputato che, entro determinate scadenze processuali, procede spontaneamente alla bonifica o al ripristino delle matrici ambientali, ovvero coopera fattivamente con gli inquirenti nel disvelamento delle complicità e delle risorse strumentali al ovvero provenienti dal crimine ambientale (art. 452-*decies*).

Una nuova "parte" (VI-bis) è introdotta poi nel d. lgs. n. 152 del 2006 per consentire la fuoriuscita dal circuito penale dei soggetti attinti da indagini per le più lievi violazioni, di livello contravvenzionale, della normativa posta a tutela dell'ambiente. Costoro possono ottenere l'estinzione del reato, conformando la loro attività alle prescrizioni somministrate dalla polizia giudiziaria (asseverate da enti specializzati) e versando somme determinate a titolo di oblazione.

2. La rilevanza e l'ampiezza dell'innovazione normativa impone l'avvio di un'attività di monitoraggio, finalizzata alla ricognizione organica dell'impatto effettuale:

- a) di tutte le nuove fattispecie incriminatrici e circostanziali (inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e

abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica, ravvedimento operoso);

- b) delle principali fattispecie incriminate, quali delitti, già prima della novella (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, combustione dei rifiuti);
- c) delle più significative fattispecie contravvenzionali contemplate dal d. lgs. n. 152 del 2006 (discarica abusiva, bonifica dei siti, traffico illecito di rifiuti);
- d) del meccanismo di definizione amministrativa degli illeciti contravvenzionali di natura formale, introdotto con la nuova Parte VI del d. lgs. n. 152 del 2006.

Il monitoraggio è, come di consueto, orientato alla costituzione di una provvista di dati funzionale alla predisposizione di eventuali proposte di modifica e alla rappresentazione del funzionamento effettivo del sistema interno di tutela penale, presso i diversi organismi internazionali che monitorano la risposta degli Stati alle più significative aggressioni all'ambiente (ONU, UE, CoE).

Alla luce di quanto detto, si rivolge alle SS.LL. il cortese invito a portare la presente nota a conoscenza dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori della Repubblica dei rispettivi distretti, invitandoli a trasmettere entro il 30 aprile 2016 all'indirizzo biblioteca.aapp.min@giustizia.it, i dati relativi ai procedimenti penali iscritti nell'anno precedente relativamente alle fattispecie sopra indicate. La trasmissione dei dati dovrà avvenire attraverso la compilazione dei prospetti in formato *excel* allegati alla presente circolare. Gli uffici interessati possono consultare le note in allegato con le relative istruzioni per la compilazione.

Si precisa che, ai fini del perfezionamento della prima rilevazione, dovranno essere trasmessi i dati relativi al periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015.

Nella prospettiva indicata, sarà particolarmente apprezzata la trasmissione, allo stesso indirizzo, anche separatamente dalle schede di rilevazione, di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che abbiano affrontato gli eventuali nodi critici emersi nella fase applicativa degli istituti oggetto del monitoraggio, così come la comunicazione delle direttive e dei protocolli eventualmente predisposti dagli Uffici di Procura per la più efficiente attuazione della Parte VI del d. lgs. n. 152 del 2006.

Roma,

Il Direttore Generale

Raffaele Piccirilli

Istruzioni per l'estrazione dei dati relativi ai reati ambientali

Modalità di estrazione dati

Si fa presente che per gli uffici partiti nel corso del 2015, i dati dovranno essere prelevati in parte da ReGeWeb (dalla chiusura del ReGe 2.2) e in parte da ReGe 2.2 (per il periodo precedente).

Per ReGeWeb

I dati possono essere estratti tramite Consolle, creando i singoli reati indicati nei prospetti; in particolare:

- per la **Procura** le informazioni possono essere estratte tutte dal modello M313PU
- per il **Tribunale** le informazioni possono essere estratte dai seguenti modelli:
 - o M314 (M e C) per il Dibattimento
 - o M317 per l'ufficio GIP

Per ReGe 2.2

I dati dovranno essere ottenuti con le modalità di estrazione utilizzate in passato.

REATI AMBIENTALI

(L. 68/2015, L. 6/2014, D.Lgs. 152/2006)


I prospetti predisposti dalla Direzione Generale della Giustizia Penale suddividono:

- per colonna, il determinato articolo di legge con il quale è stata qualificata la notizia di reato (quadro QGF di SIGMA PENALE)
- per riga, i procedimenti e gli indagati/imputati per stato del procedimento (iscrizione, archiviazione, avvio esercizio azione penale, condanna, assoluzione, misure, ecc.).

RICERCHE LIBERE

Un primo strumento che si suggerisce per avviare l'estrazione dei dati richiesti sono le **RICERCHE LIBERE** (menu SIGMA – Re.Ge. > Ricerche Libere). La funzionalità è progettata per poter implementare delle ricerche sui procedimenti presenti a sistema sulla base dei criteri predisposti dall'utente.

Le ricerche libere mostrano, per ciascun risultato, sia il **numero dei procedimenti interessati** che il **numero degli eventi sugli indagati coinvolti**. Modalità e gestione operativa, impostazione delle ricerche, gestione filtri, visualizzazione e stampa dei risultati sono consultabili direttamente nella Guida Operativa in linea nell'applicazione (menu Aiuto > Guida in linea oppure tasto F1¹)



Seguono alcune esemplificazioni relative ai criteri di ricerca da impostare nel sistema con riferimento alle righe e alle colonne richieste dai prospetti.

E' bene sottolineare come solo l'esperienza e l'effettiva organizzazione locale nell'inserimento dei dati a sistema (dettaglio della QGF, richieste e definizione dei procedimenti) possono suggerire la migliore impostazione dei criteri di ricerca. In ambito minorile, inoltre, il basso numero di procedimenti coinvolti potrebbe consentire una valutazione puntuale per la suddivisione tra le varie righe dei prospetti, posto che dall'esito delle ricerche libere è possibile aprire direttamente i procedimenti risultanti.

ESEMPI DI FILTRI SULLE QGF

Descrizione Filtro

REATI AMBIENTALI - 256 COMMA 3 Solo elementi attivi

[Procedimento] Data iscrizione PM è maggiore uguale a 01/01/2015
E [Procedimento] Data iscrizione PM è minore uguale a 31/12/2015
E *([Intersezione sullo stesso QGF]
[QGF] Articolo (Numero) è uguale a 256
E [QGF] Articolo (Sottorif) contiene C1
)

Descrizione Filtro

REATI AMBIENTALI - 256 BIS Solo elementi attivi

[Procedimento] Data iscrizione PM è maggiore uguale a 01/01/2015
E [Procedimento] Data iscrizione PM è minore uguale a 31/12/2015
E *([Intersezione sullo stesso QGF]
[QGF] Articolo (Numero) è uguale a 256
E [QGF] Articolo (Sottonum) è uguale a BIS
)

¹ Per la visualizzazione della Guida in linea su postazioni con s.o. Windows 7 e successivo, richiedere all'assistenza l'installazione dell'opportuno componente windows (rif. [Portale Area Minorile](#)).

CONDIZIONI/FILTRI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO

<i>ufficio</i>	<i>condizioni</i>	<i>filtri ricerche libere da intersecare</i>
Procura	Procedimenti iscritti	Data iscrizione PM maggiore uguale Data iscrizione PM maggiore uguale
	Con richiesta di archiviazione	iter tra 410 e 419
	Con esercizio azione penale	iter maggiore di 419
Tribunale	Procedimenti archiviati	tipo richiesta uguale ai vari decreti di archiviazione
	Procedimenti sentenziati non definitivi	tipo provvedimento è inserito data provvedimento è inserita data irrevocabilità non è inserita
	Procedimenti sentenziati definitivi	tipo provvedimento è inserito data provvedimento è inserita data irrevocabilità è inserita

STATISTICHE PENALI

Un secondo strumento che si suggerisce sono le **STATISTICHE PENALI** di SIGMA PENALE. Le statistiche, sia nelle estrazioni totali che nelle estrazioni con dettaglio, consentono di elaborare la richiesta cercando un determinato testo nella "descrizione del reato" inserita a sistema (quindi le righe dei prospetti richiesti). Le statistiche, d'altra parte, consentono anche di gestire subito le casistiche relative allo stato del procedimento (le colonne dei prospetti).

E' bene ricordare che il modulo statistico è estratto per procedimento e non riporta indicazioni sul numero delle persone indagate/imputate.

SIGMA - Re.Ge. Statistiche Penali
Procura Della Repubblica Presso Il Tribunale Per

Home [Logout](#) Gianni DACHILLE

Periodo per l'Estrazione dettagliata

Nuovo Periodo | Periodo già definito | Trimestre |

Definisci un nuovo periodo

Inizio: Fine:

Istat Terrorismo Mafia Tossicodipendenza

Criterio da Estrarre

1A Pendenti all'inizio del periodo
2A Sopravvenuti nel mandato
3A Esauriti nel periodo ~
4A Pendenti alla fine del periodo (1A+2A-3A)
5A Con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
6A Con richiesta di archiviazione per mancanza delle condizioni di procedibilità
7A Con richiesta di archiviazione nei confronti di minori non imputabili
8A Con richiesta di sentenza per non imputabilità (art. 26 D.P.R. 22/9/88 N. 448)
9A Con richiesta di sentenza di non luogo a procedere (art. 23 D.P.R. 22/9/88 N. 448)
10A Con richiesta di rinvio a giudizio ordinario (art. 416)
11A Con richiesta di giudizio immediato (art. 454)
12A per il giudizio direttissimo (art. 449)
13A Procedimenti altrimenti esauriti ~
14A Fermo di indiziato di delitto (art. 384)
15A Richiesta di convalida del fermo o dell'arresto (art. 390)
16A prescrizioni (art. 20 D.P.R. 22/9/88 N. 448)
17A permanenza in casa (art. 21 D.P.R. 22/9/88 N. 448)
18A collocamento in comunità (art. 22 D.P.R. 22/9/88 N. 448)
19A custodia cautelare (art. 23 D.P.R. 22/9/88 N. 448)
20A Richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare (art. 23 D.P.R. 22/9/88 N. 448)
21A Richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari (art. 23 D.P.R. 22/9/88 N. 448)
22A Richiesta di riapertura delle indagini (art. 414)

Fatto Reato contenente

Avvia Estrazione Dettagliata

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO
 E-mail biblioteca.aapp.min@giustizia.it

REATI AMBIENTALI (L. 68/2015 e L. 6/2014, D. Lgs. 152/2006)

DATI RELATIVI ALL'ANNO (specificare) _____

PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE di _____	Reati D.Lgs. 152/2006						Reati Codice Penale modificati da L. 68/2015						
	art. 256 comma 3	art. 256 bis	art. 257	art. 259	art. 260	art. 452 bis	art. 452 ter	art. 452 quater	art. 452 quinquies	art. 452 sexies	art. 452 septies	art. 452 octies	art. 452 terdecies
Procedimenti iscritti nell'anno c/o noti													
Persone indagate													
Procedimenti iscritti nell'anno c/o ignoti													
Procedimenti con richiesta archiviazione c/o noti													
Persone indagate in procedimenti con richiesta archiviazione													
Procedimenti con richiesta archiviazione c/o ignoti													
Procedimenti con esercizio penale azione													
Persone imputate													

art. 318 septies D.Lgs. 152/2006	
Persone per le quali è stata richiesta archiviazione	

NOTE _____

Nominativo e recapiti (e-mail, telefonico) del compilatore _____



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel 06\6885.2338 - fax 06\6889.2803 e 06/6889.7415

Ufficio I

Pos. 028.004.006 – 10 / 2007

Rep. Dati statistici e monitoraggio

Prot. N. m_dg.DAG. 02/07/2007. 86711.U

Ai Signori **Procuratori Generali**
presso le Corti di Appello e loro sez. dist.

Oggetto. Raccolta dati per la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze (ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. g del DPR 309/90) (**semestrale**): *software TDProc ver. 1.0 del 01/06/07* (la presente circolare riunisce e sostituisce tutte quelle inviate in precedenza relative all'oggetto)

Si comunica che è stato rilasciato nell'area "Software Ufficiale \ Programmi Integrativi del Sistema Re.Ge" della rete Intranet SIA il software denominato 'TDProc' (versione 1.0 del 01/06/07) che consente di produrre correttamente i dati richiesti dal prospetto di rilevazione del monitoraggio semestrale sulle tossicodipendenze.

Il software TDProc garantisce una maggiore qualità e velocità nella rilevazione del dato rispetto alle estrazioni manuali, nonché la necessaria uniformità ed univocità dei relativi criteri di estrazione.

Il nuovo software dovrà essere utilizzato **per l'estrazione dei dati relativi al 1° semestre 2007 e semestri successivi, e, possibilmente, anche del 1° e del 2° semestre 2006** nel caso in cui i compilatori ravvisino significative differenze con i dati estratti manualmente e già inviati.

A questo proposito, si pregano i Sigg.ri Procuratori presso i Tribunali ordinari e presso i Tribunali per i minorenni di voler dare le opportune disposizioni affinché gli addetti alle statistiche in servizio presso i propri uffici possano usufruire con cortese urgenza di tale mezzo.

Il dati dovranno essere inviati dalle Procure presso i Tribunali ordinari e presso i Tribunali per i minorenni **entro i due mesi successivi al semestre** cui si riferiscono i dati stessi, per via gerarchica od in modo diretto a questo Ministero secondo quanto vorranno decidere come di consueto le SS.LL. .

I dati dovranno essere possibilmente trasmessi **via e-mail** all'usuale indirizzo (biblioteca.aapp.min@giustizia.it) od, in alternativa, via fax (06/6889.2803 e 06/6889.7415) o via posta (usare in ogni caso uno solo dei tre canali). Si raccomanda ai Sigg.ri compilatori di indicare sempre sul prospetto o nel messaggio e-mail o nella lettera di accompagnamento il proprio nome e telefono con l'indicazione dell'ufficio cui si riferiscono i dati.

Si allega alla presente circolare il prospetto di rilevazione (l'unica modifica con quello già in uso è il termine per l'invio dei dati) e, ad ogni buon fine, anche il documento sui criteri di estrazione dei dati redatto appositamente dalla scrivente Direzione Generale per la corretta realizzazione del citato software e contenente dettagliate istruzioni sui dati richiesti.

Si pregano pertanto le SS.LL. di voler cortesemente dare le opportune disposizioni affinché la presente *circolare*, unitamente *all'allegato prospetto di rilevazione* ed al *documento sui criteri di estrazione*, sia trasmessa alle **Procure presso i Tribunali ordinari e presso i Tribunali per i minorenni** del proprio distretto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE
(Maria Teresa Saragnano)



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel 06-6885.2338 - fax 06-68897415

Ufficio I

Pos. 131 - 11 - 142 (2) / 2005
Rep. Dati statistici e monitoraggio
Prot. N. ///

Roma, 13/1/06

CRITERI PER L'ESTRAZIONE DEI DATI RICHIESTI DAI PROSPETTI RELATIVI ALLA:

RACCOLTA DATI PER LA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE AI SENSI DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309

(“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”)

(per quanto non qui specificato, si rimanda alle note riportate nei prospetti)

INDICE

1) Introduzione	1
2) Criteri di estrazione	2
3) Uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni	3
4) Procedimenti pendenti presso le Procure	3
5) Procedimenti pendenti e definiti presso gli Uffici giudicanti	3
6) Momenti di estrazione e termine per l'invio dei dati	4

1) Introduzione

Ai sensi dell'art. 131 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale deve presentare al Parlamento una *relazione annuale* sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, anche sulla base degli elementi comunicati dalle Amministrazioni dello Stato competenti. La relazione rende conto delle strategie e degli obiettivi raggiunti, degli indirizzi che saranno seguiti nonché dell'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

Ai sensi dell'art. 1 - comma 9 del D.P.R. 309/90, anche il Ministero della Giustizia è tenuto a trasmettere i dati relativi alle questioni di sua competenza all' *Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza* istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga.

Nel 1991 e' stato pertanto avviato, mediante una circolare del Direttore Generale degli Affari Penali, un monitoraggio avente **cadenza semestrale**, facente parte del *Piano Statistico Nazionale*, con lo scopo di raccogliere i dati di cui *all'art. 1 - comma 8 - lett. g del D.P.R. 309/90* relativi al numero ed agli esiti dei procedimenti penali per i principali reati previsti dal citato D.P.R.

I prospetti di rilevazione sono due, uno per le Procure ed uno per gli Uffici giudicanti. A partire dal 2003, sono stati modificati in modo tale da consentire la conoscenza, oltre che del numero dei procedimenti penali, anche delle persone in essi coinvolte. Anche la banca dati centrale, che raccoglie i dati degli Uffici giudiziari, è stata modificata per fornire le informazioni, oltre che per *area geografica e distretto di Corte d'Appello*, anche per *Provincia* (questo livello di dettaglio è stato esplicitamente richiesto dal Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga), *Regione, fase di giudizio ed età* delle persone coinvolte.

Alle Procure è stato richiesto di indicare il numero dei procedimenti pendenti contro autori noti ed il relativo numero di persone coinvolte.

Agli Uffici giudicanti è stato richiesto di indicare, oltre al numero dei procedimenti pendenti contro autori noti ed al relativo numero di persone coinvolte, anche il numero dei procedimenti definiti con almeno una condanna passata in giudicato.

2) Criteri di estrazione

I procedimenti da considerare sono quelli pendenti alla fine del semestre in esame (ossia pendenti alle date del 30 Giugno e del 31 Dicembre) e definiti con almeno una condanna passata in giudicato nel semestre in esame presso gli Uffici giudiziari menzionati nel paragrafo 1 (vedi anche par. 3 per dettagli), ove figurino i seguenti reati:

Art. 73 del D.P.R. 309/90 = produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 74 del D.P.R. 309/90 = associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 79 del D.P.R. 309/90 = agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 82 del D.P.R. 309/90 = istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

Non devono invece essere considerati nella statistica i procedimenti in cui figurino altri artt. del medesimo D.P.R. 309/90.

Nel caso in cui in uno stesso procedimento figurino 2 o più articoli dei 4 sopra riportati, esso dovrà essere considerato conseguentemente 2 o più volte, ciascuna volta in corrispondenza della riga del prospetto dove figura l'articolo in esame. Ad esempio, se in uno stesso procedimento figurano gli artt. 73 e 74, esso dovrà essere conteggiato sia nella riga dell'art. 73, sia nella riga dell'art. 74 (a tale proposito si veda anche l'esempio riportato nel prospetto).

3) Uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni

Gli uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni sono i seguenti:

Uffici requirenti:

- PROCURE PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI
- PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI

Uffici giudicanti (per i maggiorenni):

- UFFICI GIP/GUP PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI
- TRIBUNALI ORDINARI E LORO SEZIONI DISTACCATE
- CORTI DI APPELLO: SEZIONI PENALI DIBATTIMENTALI

Uffici giudicanti (per i minorenni):

- UFFICI GIP E UFFICI GUP PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI
- TRIBUNALI PER I MINORENNI
- CORTI DI APPELLO: SEZIONI PER I MINORENNI

Le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello, pur non essendo direttamente competenti a giudicare i 4 reati sopra indicati, possono però trovarsi a trattare dei procedimenti nei quali figurino uno o più dei citati 4 reati in quanto connessi ai particolari reati di loro competenza. Pertanto dovranno compilare ed inviare il prospetto solo nel caso in cui abbiano qualche procedimento in cui figurino qualcuno di questi 4 reati; nel caso in cui non ne avessero, non dovranno neanche comunicare la segnalazione negativa.

4) Procedimenti pendenti presso le Procure

Il prospetto di rilevazione delle Procure richiede informazioni sul numero dei procedimenti pendenti alla fine del semestre in esame (ossia pendenti alle date del 30 Giugno e del 31 Dicembre) contro autori noti per i reati di cui al precedente par. 2 e sul relativo numero di persone in essi coinvolte.

La definizione dei **procedimenti pendenti contro autori noti alla fine del semestre in esame presso le Procure** è identica a quella utilizzata dalla Direzione Generale di Statistica del D.O.G.. Essi sono i procedimenti non ancora definiti dal PM alla fine del semestre in esame, ossia tutti quei procedimenti per i quali il PM non abbia ancora effettuato una richiesta di tipo definitorio (rich. arch., rich. rinv. a giud....) o non abbia deciso altra disposizione definitoria (incompetenza o riunione).

Relativamente al **numero delle persone** coinvolte nei procedimenti pendenti di cui sopra, si dovranno conteggiare solo le persone dei procedimenti considerati alle quali è stato contestato il reato del D.P.R. 309/90 della riga in esame, escludendo pertanto le altre persone dei medesimi

procedimenti che avessero un qualsiasi altro reato (anche quelle che avessero un qualsiasi altro reato del medesimo D.P.R. 309/90 diverso da quello della riga in esame).

5) Procedimenti pendenti e definiti presso gli Uffici giudicanti

Il prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti (unico per i maggiorenni e per i minorenni) richiede informazioni sul numero dei procedimenti pendenti alla fine del semestre in esame (ossia pendenti alle date del 30 Giugno e del 31 Dicembre) contro autori noti per i reati di cui al precedente par. 2 e sul relativo numero di persone in essi coinvolte, nonché informazioni sul numero dei procedimenti definiti con almeno una condanna passata in giudicato (ossia nei quali almeno un imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato) e sul relativo numero di imputati con condanna passata in giudicato.

5a1) La definizione dei **procedimenti pendenti contro autori noti alla fine del semestre in esame presso gli uffici giudicanti** è simile a quella utilizzata dalla Direzione Generale di Statistica del D.O.G.. Essi sono quei procedimenti relativamente ai quali non è stato emesso ancora nessun provvedimento definitivo (decreto di archiviazione, decreto che dispone il giudizio, sentenza, riunione, incompetenza...) da parte del giudice.

Questa definizione è in parte diversa da quella della Direzione Generale di Statistica, che ad esempio considera come pendenti (anziché appunto come definiti) anche i procedimenti relativamente ai quali è stata emessa sentenza, ma la stessa sentenza non sia stata ancora depositata in cancelleria.

Per ciò che riguarda l'Ufficio GIP e GUP (sia per i maggiorenni che per i minorenni), esso dovrà considerare solo i procedimenti pendenti contro noti che siano pervenuti dal PM con richieste definitive (rich. arch., rich. rinv. a giud.,...).

5a2) Relativamente al **numero delle persone coinvolte nei procedimenti pendenti di cui sopra, si dovranno conteggiare solo le persone dei procedimenti considerati alle quali è stato contestato il reato del D.P.R. 309/90 della riga in esame, escludendo pertanto le altre persone dei medesimi procedimenti che avessero un qualsiasi altro reato (anche quelle che avessero un qualsiasi altro reato del medesimo D.P.R. 309/90 diverso da quello della riga in esame).**

5b1) Per ciò che riguarda i **procedimenti definiti con almeno una condanna passata in giudicato nel semestre in esame presso gli uffici giudicanti**, si devono considerare solo i procedimenti definiti nei quali almeno un imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato. Per evitare duplicazioni con i dati forniti da altri uffici giudicanti, si dovranno considerare esclusivamente le sentenze passate in giudicato presso il proprio ufficio; la data da considerare come ricadente nel semestre è quella del passaggio in giudicato della sentenza.

5b2) Relativamente al **numero degli imputati con condanna passata in giudicato**, si dovranno conteggiare solo gli imputati dei procedimenti considerati ai quali è stato contestato il reato del D.P.R. 309/90 della riga in esame, escludendo pertanto gli altri imputati dei medesimi procedimenti che avessero un qualsiasi altro reato (anche quelli che avessero un qualsiasi altro reato del medesimo D.P.R. 309/90 diverso da quello della riga in esame).

6) Momenti di estrazione e termine per l'invio dei dati

Poiché materialmente lo scarico delle informazioni sui registri informatizzati viene effettuato dagli uffici in genere con un certo ritardo (specialmente per il passaggio in giudicato), il momento per l'estrazione potrebbe essere quello in corrispondenza del quale l'ufficio ha effettuato in modo più o meno completo il suddetto scarico, fermo rimanendo, comunque, che l'invio dei dati al Ministero (diretto o per via gerarchica) dovrebbe essere eseguito entro i **2 mesi successivi al semestre** cui si riferiscono i dati.

Per consentire al software di estrazione di produrre dati il più possibile corretti e completi, si raccomanda ad ogni buon fine agli uffici di digitare nel proprio registro informatizzato la qualificazione giuridica del fatto nel modo più corretto e completo possibile.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE -
 UFFICIO I: AFFARI LEGISLATIVI ED INTERNAZIONALI - REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO

RACCOLTA DATI PER LA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE
 (ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. g del DPR 309/90)

(da compilare ed inviare entro i 2 mesi successivi al semestre cui si riferiscono i dati)

PROCURA:

DATI RELATIVI AL SEMESTRE:

Artt. DPR 309/90 (1)	Procedimenti penali pendenti alla fine del semestre	
	Numero procedimenti pendenti contro noti (2)	Numero persone nei procedimenti pendenti contro noti (3)
art. 73		
art. 74		
art. 79		
art. 82		

(1) considerare tutti quei procedimenti in cui figuri l'articolo in esame (sia che esso figuri da solo, sia che esso figuri insieme ad altri articoli d

(2) sono da considerarsi pendenti tutti quei procedimenti per i quali il PM non abbia ancora effettuato una richiesta di tipo definitivo (rich. arch., rich. rinv. a giud....) o non abbia deciso altra disposizione definitiva (incompetenza, riunione, stralcio)

(3) escludere dal conteggio le persone che, pur appartenendo allo stesso procedimento, non abbiano contestato l'articolo in esame

ESEMPIO: se in 1 procedimento vi sono quattro persone, 1 con l'art. 73 da solo, 1 con l'art. 74 da solo, 1 con gli artt. 73 e 74, 1 con gli artt. 73 e 7:

Artt. DPR 309/90	Num. proc.	Num. pers.
art. 73	1	3
art. 74	1	2
art. 79	1	1
art. 82	1	1

NOTA: in genere gli artt. 74, 79 e 82 figurano insieme all'art. 73, ma possono verificarsi anche casi in cui figurino da soli

APPORRE SUL PRESENTE PROSPETTO IL TIMBRO ED UN TELEFONO DELL'UFFICIO COMPILATORE.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO
E-mail monitoraggio.dgpenale.dag@giustizia.it

ALLEGATO A)

Diritti, assistenza e protezione delle VITTIME DI REATO
(D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 e misure ulteriori)

ANNO _____

Procura della Repubblica di _____

		<i>Nr. vittime di reato</i>
art. 143 bis C.P.P. (ricavare il dato dal capitolo 1380 piano gestionale 25)	Vittime di reato che si sono avvalse del diritto all' interprete o alla traduzione di atti	
<i>Nr. casi</i>		
art. 90 ter C.P.P.	Comunicazioni della evasione e della scarcerazione avvenute nel corso delle indagini preliminari	

NOTE _____

COMPILATORE DEL QUESTIONARIO (indicare recapito telefonico ed indirizzo e-mail) _____

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO
 E-mail monitoraggio.dgpenale.dag@giustizia.it

ALLEGATO D)

Diritti, assistenza e protezione delle **VITTIME DI REATO** (D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 e misure ulteriori)

DENOMINAZIONE UFFICIO GIUDIZIARIO _____

	<i>QUESITI</i>	<i>RISPOSTE (si/no)</i>	<i>ALLEGATI (numero e tipologia)</i>	<i>NOTE</i>
1. STRUMENTI DI COLLABORAZIONE	1a) Sono stati attivati protocolli territoriali? (in caso positivo compilare campo sub 7)			
	1b) Si è aderito a (o sono state attivate collaborazioni con) reti antiviolenza donne e minori?			
	1c) E' stato istituito un tavolo tecnico interistituzionale in ambito distrettuale?			
2. MONITORAGGI	E' prevista la raccolta ed elaborazione dei dati: 2a) su reati che colpiscono specifiche categorie di vittime?			
	2b) sulla presenza di servizi di assistenza?			
	2c) su altre iniziative di tutela?			
3. RAPPORTI CON OPERATORI / FORZE DI PG	3a) Sono state emanate direttive agli operatori/forze di PG?			
	3b) Ci si avvale di operatori specializzati in materia di tutela delle vittime?			
	3c) I magistrati sono coinvolti nella formazione di operatori/forze di PG?			
4. SPECIALIZZAZIONI E MAGISTRATI	4a) Risultano istituiti gruppi/sezioni specializzati in materia di reati contro le "fasce deboli"?			
	4b) I magistrati hanno partecipato ad iniziative formative distrettuali o locali sulla tutela delle vittime?			
	4c) Sono state predisposte linee-guida operative in materia?			
5. SERVIZI DI INFORMAZIONE ALLE VITTIME	5a) Risultano istituiti appositi sportelli informativi all'interno dell' Ufficio giudiziario?			
	5b) Sono stati predisposti moduli informativi per le vittime?			
	5c) Sono fornite informazioni alle vittime sui centri antiviolenza?			
	5d) Sono state assunte altre iniziative con finalità informative?			
	5d - bis) In caso affermativo specificare quali			
6. VITTIME VULNERABILI	6a) Sono state adottate linee guida o prassi per l'accertamento della condizione di particolare vulnerabilità della vittima?			
	6a-bis) In caso affermativo specificare quali			
	6b) Quanti sono i casi di accertamento della condizione di particolare vulnerabilità?			
	6c) Vi sono locali adibiti all'ascolto protetto delle vittime all'interno della sede giudiziaria?			
	6c-bis) In caso negativo, i locali dove si trovano?			
	6d) Sono disponibili strumenti di videoregistrazione per l'ascolto della vittima?			
	6e) I locali sono muniti di strumenti tecnologici o paraventi per evitare contatto visivo tra indagati/imputati e la vittima?			
	6f) Vengono adottate altre cautele per evitare il contatto tra indagati/imputati e la vittima?			
	6f - bis) In caso affermativo specificare quali			
	6g) Esistono servizi di accompagnamento della vittima all'interno dell'ufficio giudiziario?			
7. SINTESI PROTOCOLLI ESISTENTI	7a) DENOMINAZIONE			
	7b) ENTI COINVOLTI			
	7c) OBIETTIVI			
	7d) TIPOLOGIA DI VITTIME TUTELETE			
	7e) AZIONI PREVISTE			

COMPILATORE DEL QUESTIONARIO (indicare recapito telefonico ed indirizzo e-mail) _____




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE

Roma,

FASC. 030.001-5/17



m_dg.DAG.27/12/2018.0257481.U

*Ai Presidenti delle Corti d'Appello
Ai Procuratori generali presso le Corti d'Appello*

LORO SEDI

per conoscenza

Al Capo di Gabinetto

All'Ispettorato Generale

Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

*Al Capo del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria e dei servizi*

Al Direttore generale della giustizia civile

*Al Direttore generale dei servizi informativi
automatizzati*

*Al Direttore generale di statistica e analisi
organizzativa*

Alla Scuola Superiore della Magistratura

Oggetto: Modifiche alla circolare prot. n. 119199 del 20 giugno 2017, istitutiva del monitoraggio permanente in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - Misure previste dal D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 e misure ulteriori in attuazione della Direttiva n. 29/2012/UE.

1. Con nota prot. n. 119199 del 20 giugno 2017, questa Direzione generale ha richiesto di trasmettere, con cadenza annuale, i dati statistici relativi all'applicazione degli istituti diretti all'informazione ed alla tutela processuale della vittima previsti dal D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, nonché informazioni di carattere generale sulle ulteriori misure adottate per conformarsi ai principi di protezione enunciati dalla Direttiva n. 29/2012/UE.

Dall'analisi delle risposte pervenute è emersa l'opportunità di un intervento volto a rimodulare le tipologie di dati statistici richiesti, nonché a fornire talune indicazioni operative per facilitarne l'acquisizione.

E' apparsa altresì opportuna la predisposizione di uno schema uniforme per la raccolta e la presentazione delle citate informazioni di carattere generale, sì da agevolare la successiva lettura ed analisi.

2. In riferimento ai dati statistici giova innanzitutto sottolineare come, in linea di principio, la rilevazione riguardi le vittime di reato in quanto tali e non, quindi, le sole vittime di violenza di genere o, comunque, appartenenti alle cd. fasce deboli.

Tuttavia, trattandosi di significativa e recente novità normativa, è parso necessario avviare il censimento delle misure di prevenzione - applicate ai sensi dell'art. 4, lett. i-ter) del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, riguardante - come noto - il solo delitto di cui all'art. 612-bis c.p.

Inoltre, nella modulistica predisposta, da indirizzarsi distintamente agli uffici di primo grado requirenti (allegato A) e giudicanti (allegati B e C), con esclusione degli uffici minorili, si è ritenuto - sulla base delle osservazioni pervenute - di non reiterare la richiesta di acquisizione dei dati concernenti l'applicazione dell'art. 90-bis c.p.p. Analogamente, non occorrerà procedere alla raccolta dei dati relativi agli ordini di protezione europei emessi e riconosciuti.

Al fine di agevolare la raccolta dei dati concernenti le vittime di reato costituite parti civili ed i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., nelle schede di rilevazione sub B e C sono state riportate le *query* a mezzo delle quali effettuare l'estrazione dai registri informatizzati.

3. Quanto alle misure organizzative e formative eventualmente adottate in vista della più completa implementazione delle previsioni contenute nella Direttiva n. 29/2012/UE, già oggetto di indicazione esemplificativa al punto 3 della nota prot. n. 119199 citata in premessa, il relativo elenco è stato ampliato sulla base delle indicazioni pervenute da taluni uffici.

Come anticipato, a dette misure - da rilevarsi, in questo caso, anche presso gli uffici minorili - è dedicato un ulteriore prospetto *ad hoc* (allegato D), articolato per temi uniformi, rispetto a ciascuno dei quali sono stati formulati plurimi quesiti a risposta alternativa "chiusa", talora seguiti da richieste di dettaglio da riportare anch'esse in apposita colonna. Informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto dei quesiti potranno, comunque, essere inserite nei campi *note* della scheda di rilevazione.

Si segnala altresì la necessità di compilare con accuratezza i campi relativi alla descrizione della documentazione trasmessa in allegato. Analoga raccomandazione, attesa la rilevanza del tema, pare opportuno formulare con riguardo alla sezione del prospetto destinata a raccogliere le indicazioni essenziali concernenti i protocolli eventualmente stipulati.

A tale ultimo proposito, preme evidenziare il particolare rilievo che i dati in questione assumono per questo Dicastero, presso cui è stato istituito un Tavolo interistituzionale per il coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di reato, cui partecipano il Ministero

dell'interno, la Conferenza Stato Regioni e rappresentanti l'Avvocatura, del mondo accademico e del terzo settore.

4. Alla luce di quanto detto, si richiede alle SS.LL. di voler trasmettere ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica dei rispettivi distretti la presente nota e le relative schede di rilevazione, che andranno distintamente compilate - utilizzando gli allegati moduli in *excel* - sia per l'anno 2017 sia per quello in corso e, quindi, trasmesse per interoperabilità al Settore Monitoraggi dell'Ufficio I di questa Direzione generale entro il 30 marzo 2019.

Si richiede, altresì, di voler invitare gli uffici interessati dall'attività in oggetto alla designazione di un magistrato referente in materia di tutela dei diritti delle vittime di reato, comunicandone il nominativo a questo Ministero entro il 31 gennaio 2019.

Il Direttore Generale

Donatella Donati




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE

Roma, 20 GIU. 2017

Ai Presidenti delle Corti d'Appello

Ai Procuratori generali presso le Corti d'Appello
LORO SEDI

per conoscenza

al Capo di Gabinetto

all'Ispettorato Generale

al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

*al Capo del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria e dei servizi*

al Direttore generale della giustizia civile


*al Direttore generale dei servizi informativi
automatizzati*

*al Direttore generale di statistica e analisi
organizzativa*

alla Scuola Superiore della Magistratura

Oggetto: Circolare istitutiva del monitoraggio permanente dell'attuazione della Direttiva n. 29/2012/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - Misure previste dal D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 e misure ulteriori

1. L'articolo 28 della direttiva UE 29/2012 (*Comunicazione di dati e statistiche*) prevede che entro il 16 novembre 2017, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea i dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla stessa direttiva.



m_dg.DAG.20/06/2017.0119199.U

L'adempimento è funzionale alla previsione del successivo articolo 29, in base alla quale la Commissione dovrà presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sullo stato di implementazione delle misure di tutela giudiziaria e di protezione previste dalla direttiva, con particolare riferimento a quelle contemplate dagli articoli 8 (*diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime*), 9 (*assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime*) e 23 (*diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale*).

Per fornire alla Commissione europea, nei tempi indicati, le informazioni richieste, si rende necessaria la collaborazione delle Autorità in indirizzo per la raccolta di due tipologie di informazioni: a) dati statistici relativi all'applicazione degli istituti diretti all'informazione e alla tutela giudiziaria della vittima, previsti dalla fonte interna di trasposizione (D. lgs. n. 212/2015); b) informazioni di carattere generale sulle ulteriori misure adottate dai singoli Uffici per conformarsi ai principi di protezione enunciati dalla direttiva.

2. Per quanto attiene alla tipologia di dati indicata sub a), risulta necessario acquisire informazioni statistiche, riferibili al primo anno di applicazione del d. lgs. n. 212/2015, relative:

1. al numero delle vittime che si sono avvalse del patrocinio a spese dello Stato; del diritto all'assistenza di un interprete o alla traduzione degli atti (art. 143-*bis* c.p.p.); del diritto di costituirsi quali parti civili nel processo penale;
2. al numero delle misure cautelari applicate ai sensi degli artt. 282-*bis* (*allontanamento dalla casa familiare*) e 282-*ter* (*divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*) c.p.p.;
3. al numero degli *ordini di protezione europei* emessi dalle Autorità giudiziarie interne per dare attuazione alle misure sopra indicate e al numero delle decisioni di riconoscimento degli ordini di protezione emessi da altri Paesi dell'Unione, ai sensi del D. lgs. 11 febbraio 2015, n. 9;
4. al numero delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 90-*bis* c.p.p. (*informazioni alla persona offesa*) e delle comunicazioni effettuate alla stregua dell'art. 90-*ter* c.p.p. (*comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione*).

Con particolare riferimento ai dati relativi all'assistenza linguistica delle vittime, si rammenta la raccomandazione impartita ai Funzionari delegati per le spese di giustizia con circolare congiunta di questa Direzione generale e della Direzione generale della giustizia civile (7.9.2016 – prot. DAG 159824), inerente la necessità che le spese relative a dette attività, ricadendo su appositi capitolo di bilancio e piano gestionale (capitolo 1380 piano gestionale 25), distinto da quello generale delle spese di giustizia (1360), formino oggetto di distinta ricognizione. Laddove puntualmente recepita, detta raccomandazione dovrebbe agevolare l'acquisizione del dato richiesto.

Con riferimento agli ordini di protezione europei emessi e riconosciuti, si precisa che la raccolta informativa è intesa anche ad attuare una specifica previsione della direttiva 2011/99/UE e della norma di recepimento (art. 13 del D. lgs. 11 febbraio 2015, n. 9).

3. Al fine di completare il quadro conoscitivo da offrire alla Commissione europea, occorre estendere la raccolta informativa alle misure, organizzative e formative, eventualmente adottate per

standardizzare l'attuazione di alcuni istituti processuali già previsti dall'ordinamento interno (talvolta con riferimento a un ambito vittimologico più ristretto di quello richiesto dalla Direttiva); o anche per migliorare il servizio di protezione delle vittime, negli ambiti di competenza degli uffici giudiziari, in contesti non specificamente regolati dalle norme interne.

Vengono in gioco alcune misure che consta essere state già adottate in alcune realtà locali e che questa Direzione generale intende compiutamente censire, per poterle rappresentare alla Commissione e porre a fondamento di interventi di proposta normativa e/o di disseminazione delle *buone prassi*.

A titolo esemplificativo può farsi riferimento ai seguenti aspetti:

i. l'esistenza negli uffici giudiziari di locali dedicati all'ascolto protetto delle vittime (non soltanto minorenni) e di strumenti tecnologici, finalizzati a evitare il contatto visivo con i soggetti indagati/imputati durante le deposizioni e, più in generale, ogni forma di *re-traumatisation* della vittima in ambito investigativo e processuale;

ii. le iniziative assunte per assicurare che l'audizione delle persone offese sia effettuata da operatori specificamente formati e che le vittime di violenza sessuale o di genere siano sentite da personale di polizia giudiziaria dello stesso sesso della vittima;

ii. le intese e le iniziative formative assunte in sede locale, coinvolgenti gli Uffici giudiziari (requirenti e/o giudicanti), la Polizia Giudiziaria, gli organismi rappresentativi dell'Avvocatura ed eventuali altri soggetti (associazioni, personale sanitario ecc.), dedicate ai temi dell'ascolto della vittima nelle diverse fasi del procedimento penale;

iii. le procedure adottate per la verifica della condizione di particolare vulnerabilità della vittima prevista dall'art. 90-*quater* c.p.p. e, più in generale, per la valutazione individualizzata delle esigenze di protezione della vittima prevista dall'art. 22 della direttiva 29;

iv. l'organizzazione di servizi di accompagnamento della vittima dal suo ingresso nelle aule di giustizia fino al termine della sua presenza organizzati dagli uffici giudiziari;

v. gli sportelli dedicati ai diritti delle vittime aperti presso gli uffici giudiziari;

Si raccomanda la trasmissione dei protocolli e delle intese stipulate, delle direttive impartite alla Polizia Giudiziaria, dei piani formativi e di ogni provvedimento organizzativo assunto dalle Autorità in indirizzo che risulti funzionale agli scopi conoscitivi appena indicati.

Alla luce di quanto detto, si pregano le SS.LL. di trasmettere la presente nota ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica dei rispettivi distretti, i quali provvederanno alla compilazione della scheda di rilevazione, in formato *excel*, allegata alla presente sulla quale andranno riportati i dati indicati nel paragrafo 2. Detta scheda, con l'ulteriore documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa, **entro il 30 luglio 2017**, all'indirizzo biblioteca.aapp.min@giustizia.it che fa capo al Reparto Monitoraggio dell'Ufficio I di questa Direzione generale.

Al fine di sensibilizzare le autorità in indirizzo, si rappresenta che la presente nota si situa nel contesto delle politiche ministeriali intese a dare piena attuazione alle fonti dell'Unione Europea in

tema di protezione della vittima. In questo ambito sono stati avviati, con la collaborazione di esperti ed esponenti della società civile, i percorsi funzionali alla creazione di un Coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di reato attivi su tutto il territorio nazionale.

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo
